

Schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi ai sensi
dell'art. 18 Legge 24 giugno 1997 n. 196

TRA

La Commissione Tributaria di

e

la Università di

Premesso

che la legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 ed il decreto 25 marzo 1998 n. 142 prevedono la istituzione di tirocini pratici e stages a favore di soggetti individuati, tra gli altri, dalle Università e Istituti di Istruzione universitari statali e non, abilitati al rilascio di titoli accademici da svolgersi anche presso Uffici ed Istituzioni Pubbliche;

che effettive e riconosciute competenze della materia fiscale rappresentano qualità particolarmente richieste dalle imprese e dai professionisti;

che la frequentazione delle Commissioni Tributarie costituisce un ineguagliabile strumento di approfondimento ed affinamento degli studi effettuati presso le istituzioni universitarie permettendo, ad un tempo, di conoscere le modalità di accertamento dei tributi da parte degli uffici fiscali e gli strumenti posti a tutela della posizione del contribuente;

che le parti contraenti convengono che i tirocini formativi previsti dalle richiamate disposizioni legislative appaiono funzionali, non solo, alla formazione di laureati (e laureandi), specializzandi, o specializzati in materia giuridiche od economiche, con vocazione all'approfondimento delle problematiche fiscali, ma anche, al miglior funzionamento delle Commissioni Tributarie, consentendo l'inserimento temporaneo nelle loro strutture di giovani da destinare a compiti di ricerca e ausilio dei magistrati nello studio delle vertenze e nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali

ciò premesso

si conviene quanto segue:

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e del decreto 25 marzo 1998 n. 142 la Commissione Tributaria di _____ si impegna, nei limiti quantitativi previsti dall'art. 1 comma 3 dell'indicato decreto ad accogliere, per un periodo di sei mesi, laureati (o laureandi) specializzandi o specializzati entro il termine di diciotto mesi dalla fine dei loro studi, ad organizzare per ciascuno dei soggetti prescelti dalla Università un tirocinio formativo che comporterà, previa redazione per ciascun tirocinante di un progetto formativo (che, secondo lo schema allegato, all'inizio di ciascun tirocinio verrà sottoscritto dal Presidente della Commissione, dall'Università e dal tirocinante in conformità al disposto dell'art. 4 del decreto 142/98), lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Assistenza del Presidente della Commissione nello studio preliminare dei ricorsi ai sensi dell'art. 27 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini della dichiarazione di inammissibilità nei casi espressamente previsti;
- b) individuazione delle vertenze di particolare rilevanza sia in relazione alla entità dei tributi accertati ai sensi dell'art. 30 comma 2 del dlgs 546/92, sia in relazione alla peculiarità della vicenda oggetto dei ricorsi;
- c) assistenza del magistrato assegnatario della trattazione dei ricorsi per la enucleazione dei punti salienti dei ricorsi e dei documenti rilevanti ai fini del giudizio anche attraverso la consultazione dei fascicoli informatici con redazione, preferibilmente, di un foglio riepilogativo sintetico dei fatti oggetto del ricorso;
- d) ricerca dei precedenti giurisprudenziali rilevanti sia nell'ambito della stessa Commissione (anche allo scopo di evitare, ove possibile, contrasti di giudicato) sia nell'ambito delle altre giurisdizioni ed in particolare della Cassazione;
- e) segnalazione di ipotesi di litisconsorzio necessario o di riunione di procedimenti;
- f) ausilio, ove richiesto, nella redazione di schemi di provvedimento

Ciascun tirocinante sarà seguito da un tutor designato dalla Università e da un magistrato (su indicazione del Presidente della Commissione) che ne curerà la specifica formazione procedendo alla redazione finale di una relazione da trasmettere all'Università.

L'ammissione allo svolgimento del progetto formativo non dà diritto ad alcun compenso a carico della Amministrazione e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali.

La Commissione, qualora al tirocinante risulti assegnata, in base ad eventuali accordi tra la Commissione, l'Università ed istituzioni pubbliche o private, una borsa di studio a carico esclusivo di soggetti terzi rispetto alla Commissione, si riserva il diritto di convenire, con il soggetto erogante, che il versamento della borsa sia subordinato al rilascio di un nulla osta mensile condizionato all'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.

Lo svolgimento del progetto formativo non è incompatibile con l'eventuale esercizio della attività di praticante professionista, (salvi gli obblighi di astensione e comunicazione di cui in appresso) mentre è incompatibile con l'esercizio di diretta attività professionale che comporti il patrocinio la rappresentanza del contribuente presso qualunque giurisdizione.

Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto:

- a) all'inizio del periodo formativo a dichiarare di non svolgere innanzi a nessuna autorità giudiziaria attività di patrocinio. E' anche tenuto a comunicare ogni eventuale sopraggiunta modifica del suo status.
- b) a svolgere tutte le attività previste dal progetto formativo
- c) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi della Commissione
- d) a mantenere l'assoluta riservatezza su tutti i dati, informazioni e conoscenze di cui venisse in possesso ed a mantenere il più assoluto segreto di ufficio; non potrà riferire ad alcuno informazioni riguardanti i procedimenti di cui è venuto a conoscenza né altre informazioni, comunque, acquisite né fare copie o rilasciare copie degli atti che consulta. Al tirocinante è fatto espresso obbligo di immediatamente comunicare al magistrato di affidamento ed al Presidente della Commissione eventuali incompatibilità rispetto ai singoli procedimenti oggetto di esame durante il tirocinio, dipendenti da ragioni di conoscenza personale delle parti, oppure da frequentazioni a qualsiasi titolo degli studi professionali interessati

alla definizioni dei giudizi. Il tirocinante è tenuto a comunicare, all'inizio del tirocinio e comunque in concomitanza con l'inizio della pratica professionale, il nominativo dello studio eventualmente frequentato ed ogni eventuale variazione.

- e) La violazione di tutti gli obblighi a carico del tirocinante comporterà la cessazione immediata del tirocinio.

Obblighi della Commissione

La Commissione, attraverso il suo Presidente, il magistrato di affidamento e la Segreteria per le questioni afferenti i suoi compiti, provvederà, in conformità al progetto individuale, a fornire al tirocinante un'adeguata formazione circa le principali problematiche connesse con lo svolgimento del processo tributario, il funzionamento del processo telematico, la conoscenza dei principali orientamenti giurisprudenziali sui temi oggetto del ricorso con la finalità di permettere al tirocinante, alla fine del suo percorso, di avere sufficienti conoscenze in ordine al processo tributario, alla conoscenza dei provvedimenti accertativi delle Agenzie fiscali, alle soluzioni date dalla giurisprudenza sulle principali questioni dibattute in giudizio ; la Commissione curerà che al tirocinante sia consentito di approfondire le sue conoscenze in relazione a tutte le tipologie di vertenze in cui la Commissione è chiamata ad operare al fine di dare allo stesso un quadro il più completo possibile delle problematiche tributarie.

Allo scopo di consentire un proficuo svolgimento delle attività, al tirocinante saranno messe a disposizione strumenti per l'accesso temporaneo al sistema informatico del processo tributario ed, ove possibile, alle principali banche dati.

Il tirocinante potrà partecipare alle sole udienze pubbliche.

La Commissione si impegna a comunicare immediatamente agli Istituti previdenziali eventuali incidenti sul lavoro

Obblighi dell'Università

L'Università si obbliga ad indicare per ciascun tirocinante il tutor affidatario e che manterrà i rapporti con la Commissione ; L'università inoltre provvederà ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul Lavoro presso l'Inail, nonché

per la responsabilità civile impegnandosi a comunicare gli estremi delle assicurazioni stipulate per ciascuno.

L'università si impegna a far pervenire alla Regione o Provincia delegata alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni copia della convenzione di ciascun progetto formativo.

La presente convenzione avrà durata di anni () e sarà tacitamente rinnovata alla scadenza salvo disdetta comunicata per iscritto con almeno tre (altro) mesi di anticipo rispetto alla scadenza.

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Schema di Convenzione di tirocinio ai sensi dell'art. 4 decreto 25 marzo 1998 n. 142

- Premesso che in data _____ l'Università di _____

e la Commissione Tributaria di _____

hanno stipulato una convenzione ai sensi della legge 24 giugno 1997 n.196 art. 18 e del decreto 25 marzo 1998 n. 142 per l'istituzione di tirocini formativi diretti alla formazione di laureati, o specializzati in materia giuridiche od economiche, diretti all'approfondimento delle problematiche fiscali attraverso la frequentazione della Commissione Tributaria

che l'Università di _____ ha segnalato per la frequentazione di un tirocinio il dott./ la dott.ssa _____ ;

nato/a _____ il _____

laureato/a in _____

presso l'Università di _____

il _____

premesse ancora che

- l'Università di ha indicato come tutor il prof. _____
- è stata stipulata dall'Università assicurazione per gli infortuni contro gli infortuni sul Lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile i cui estremi sono
- la Commissione Tributaria di ha indicato come referente il dott.
- preso atto del curriculum degli studi del dott. /dott.ssa _____

tutto ciò premesso

si conviene che

per l'acquisizione di una specifica professionalità nella trattazione delle tematiche tributarie sia sostanziali sia processuali, idonee a permettere al/alla tirocinante di entrare nel mondo del lavoro e delle professioni con un adeguato bagaglio di conoscenze soprattutto nel campo della fiscalità delle imprese e del contenzioso tributario, il tirocinante..... sia inserito,

per il periodo di sei mesi, nell'ambito della Commissione Tributaria di _____, con l'attribuzione dei seguenti compiti:

- a) Assistenza del Presidente della Commissione nello studio preliminare dei ricorsi ai sensi dell'art. 27 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini della dichiarazione di inammissibilità nei casi espressamente previsti;
- b) Assistenza del Presidente nella individuazione delle vertenze di particolare rilevanza sia in relazione alla entità dei tributi accertati ai sensi dell'art. 30 comma 2 del dlgs 546/92, sia in relazione alla peculiarità della vicenda oggetto dei ricorsi;
- c) assistenza del magistrato assegnatario della trattazione dei ricorsi per tenuto;
- d) la enucleazione dei punti salienti dei ricorsi e dei documenti rilevanti ai fini del giudizio anche attraverso la consultazione dei fascicoli informatici con redazione, preferibilmente, di un foglio riepilogativo sintetico dei fatti oggetto del ricorso;
- e) ricerca dei precedenti giurisprudenziali rilevanti sia nell'ambito della stessa Commissione sia nell'ambito delle altre giurisdizioni ed in particolare della Cassazione;
- f) segnalazione di ipotesi di litisconsorzio necessario o di riunione di procedimenti;
- g) redazione, ove richiesto, di schemi di provvedimento

Sarà compito della Commissione attraverso il suo Presidente, il magistrato di affidamento e la Segreteria per le questioni afferenti i suoi compiti, a fornire al tirocinante un'adeguata formazione circa le principali problematiche connesse con lo svolgimento del processo tributario, il funzionamento del processo telematico, la conoscenza dei principali orientamenti giurisprudenziali sui temi oggetto del ricorso, dei provvedimenti accertativi delle Agenzie fiscali, delle soluzioni date dalla giurisprudenza sulle principali questioni dibattute in giudizio in relazione a tutte le tipologie di vertenze in cui la Commissione è chiamata ad operare al fine di dare allo stesso un quadro il più completo possibile delle problematiche tributarie.

Al Tirocinante sarà garantita la possibilità di accedere ai fascicoli processuali

Il Tirocinante si impegna, con la sottoscrizione del presente atto:

- a) a non svolgere innanzi a nessuna autorità giudiziaria o fiscale attività di assistenza o patrocinio ed a comunicare ogni eventuale sopraggiunta modifica del suo status;
- b) a svolgere tutte le attività previste dal progetto formativo;
- c) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi della Commissione;
- d) ad accedere nei locali della Commissione solo negli orari di apertura degli uffici;
- e) a mantenere l'assoluta riservatezza su tutti i dati, informazioni e conoscenze di cui venisse in possesso ed a mantenere il più assoluto segreto di ufficio; in particolare a non riferire ad alcuno informazioni riguardanti i procedimenti di cui sia venuto a conoscenza né altre informazioni, comunque, acquisite né fare copie o rilasciare copie degli atti che consulta a meno di specifica autorizzazione e solo per i fini del tirocinio; a comunicare immediatamente al magistrato di affidamento ed al Presidente della Commissione eventuali incompatibilità rispetto ai singoli procedimenti oggetto di esame durante il tirocinio, dipendenti da ragioni di conoscenza personale delle parti, oppure da frequentazioni a qualsiasi titolo degli studi professionali interessati alla definizioni dei giudizi; a comunicare, all'inizio del tirocinio e comunque in concomitanza con l'inizio della pratica professionale, il nominativo dello studio eventualmente frequentato ed ogni eventuale variazione.

Il Tirocinante prende atto che

- la violazione di tutti gli obblighi a suo carico comporterà la cessazione immediata del tirocinio;
- che l'ammissione allo svolgimento del progetto formativo non dà diritto ad alcun compenso a carico della Amministrazione e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali;
- la Commissione, qualora al tirocinante risulti assegnata una borsa di studio a carico esclusivo di soggetti terzi, ha subordinato il versamento della borsa all'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.
- lo svolgimento del progetto formativo è compatibile con l'eventuale esercizio della attività di praticante professionista, (salvi gli obblighi di astensione e comunicazione di cui in precedenza) mentre è incompatibile con l'esercizio di diretta attività professionale che

comporti ~~la rappresentanza del contribuente o~~ la rappresentanza del contribuente o il suo patrocinio presso qualunque giurisdizione.

Data.....

Il Tirocinante

Per l'Università

Per la Commissione Tributaria